SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 186

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 10 agosto 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero della sanità

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 14:

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 luglio 1995.

Modificazioni al disciplinare di produzione del formaggio a denominazione di origine «Pecorino Toscano».

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, concernente norme regolamentari per l'esecuzione della citata legge n. 125;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1986, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine del formaggio «Pecorino Toscano» e approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1993 concernente modifiche al disciplinare di produzione del citato formaggio «Pecorino Toscano»;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, istitutiva del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto l'art. 2, comma 4, della citata legge che trasferisce al Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali le funzioni in materia di produzione dei prodotti elencati nell'allegato II del trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Vista la domanda e la relativa documentazione presentata dal consorzio per la tutela del formaggio «Pecorino Toscano» intesa ad ottenere l'approvazione di alcune modifiche al citato disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, costituito ai sensi dell'art. 4 della richiamata legge n. 125/1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1995;

Considerato che le modifiche al disciplinare di produzione proposte dal consorzio istante configurano un prodotto le cui caratteristiche derivano prevalentemente dalle condizioni ambientali e dai metodi tradizionali di preparazione esistenti nella zona di produzione;

Decreta:

Art. 1.

1. La zona di provenienza del latte destinato alla trasformazione del formaggio «Pecorino Toscano» comprende l'intero territorio della regione Toscana nonché i comuni di Allerona e Castiglione del Lago ricadenti nella regione Umbria e i comuni di Acquapendente, Onano, San Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, Gradoli, Valentano, Farnese, Ischia di Castro, Montefiascone, Bolsena e Capodimonte ricadenti nella regione Lazio.

Art. 2.

1. Il formaggio «Pecorino Toscano», a pasta tenera o semi-dura, è prodotto esclusivamente con latte di pecora intero, proveniente da allevamenti ubicati nella zona di cui all'art. 1, la cui alimentazione è prevalentemente costituita da foraggi verdi o affienati derivati dai pascoli della zona medesima. Il prodotto è ottenuto nel rispetto di apposite prescrizioni relative al processo di realizzazione, in quanto rispondenti allo standard produttivo seguente:

a) il latte, eventualmente inoculato con colture di fermenti lattici naturali ed autoctoni dell'area di produzione, deve essere coagulato con caglio di vitello ad una temperatura compresa tra i 35 °C e i 38 °C per ottenere la coagulazione entro 20-25 minuti. Si procede quindi alla rottura della cagliata fino a che i grumi abbiano raggiunto le dimensioni di una nocciola per il formaggio a pasta tenera e di un chicco di granturco per quello a pasta semi-dura. Per la preparazione di quest'ultima tipologia la cagliata potrà altresì essere sottoposta ad un trattamento termico (cottura) a 40-42 °C per 10-15 minuti. Dopo la rottura e l'eventuale cottura, la cagliata viene messa in apposite forme per lo sgrondo del siero. La sineresi viene effettuata tramite pressatura manuale oppure con stufatura a vapore per un periodo variante da 30 a 150 minuti con permanenza maggiore riservata al formaggio a pasta semi-dura;

b) la salatura può essere effettuata in salamoia al 17-19% di cloruro di sodio oppure con aggiunta diretta di sale. Nel caso si utilizzi la salamoia, la permanenza riferita a chilogrammo di peso è di almeno otto ore per il «Pecorino» a pasta tenera e di almeno 12-14 ore per il «Pecorino» a pasta semi-dura. E' previsto in alcuni casi un trattamento esterno con preparati antimuffa. Il formaggio deve essere maturato in idonee celle ad una temperatura di 8-10 °C e con umidità relativa dell'80-90%, per un periodo non inferiore ai venti giorni per il tipo a pasta tenera e non inferiore a quattro mesi per la tipologia a pasta semi-dura;

c) forma: cilindrica a facce piane con scalzo leggermente convesso;

d) dimensioni: il diametro delle facce è compreso da 15 a 22 cm, con altezza dello scalzo da 7 a 11 cm. Sono tollerate leggere variazioni delle caratteristiche dimensioni in rapporto alle condizioni tecniche di produzione ma, in ogni caso, lo scalzo non deve superare la metà del diametro;

e) peso variabile da 1 kg a 3,5 kg in relazione alle dimensioni della forma;

f) aspetto esterno: crosta di colore giallo con varie tonalità fino al giallo carico nella tipologia a pasta tenera; il colore della crosta può dipendere dai trattamenti eventualmente subiti;

g) pasta: struttura compatta e tenace al taglio per il tipo a pasta semi-dura, con eventuale minuta occhiatura non regolarmente distribuita; al taglio il colore si presenta bianco leggermente paglierino per la tipologia a pasta tenera, di colore leggermente paglierino o paglierino per la tipologia a pasta semi-dura;

h) sapore: fragrante, accentuato, caratteristico delle particolari procedure di produzione;

i) grasso sulla sostanza secca: non inferiore al 45% per il prodotto fresco, non inferiore al 40% per il prodotto stagionato.

Il formaggio può essere utilizzato come formaggio da tavola o come formaggio da grattugia.

Art. 3.

1. Il formaggio a denominazione di origine «Pecorino Toscano» deve recare apposto all'atto della sua immissione al consumo il contrassegno di cui all'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto, a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni normative.

Art. 4.

1. I decreti del Presidente della Repubblica 17 maggio 1986 e del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1993 concernenti il formaggio a denominazione di origine «Pecorino Toscano», sono sostituiti dal presente decreto per quanto riguarda il disciplinare di produzione del formaggio medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1995

Il Ministro: LUCHETTI

ALLEGATO *A*

«PECORINO TOSCANO»

95A4700

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 1° luglio 1995.

Criteri per l'assegnazione dei lavoratori della regione Campania ai progetti approvati ai sensi del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Premesso che nella regione Campania, con il decreto ministeriale 18 aprile 1995, emanato ai sensi del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, non convertito nei termini e successivamente reiterato con il decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, sono stati assegnati 45.476 milioni di lire per progetti di lavori socialmente utili rivolti a un numero di 17.891 lavoratori, che alla data del 31 dicembre 1994 risultavano privi di trattamenti di mobilità ovvero di disoccupazione speciale e non avessero più titolo a fruire per ulteriori periodi di alcuno dei predetti trattamenti;

Considerato che alla data del 28 giugno 1995 la sottocommissione costituita nell'ambito della commissione regionale per l'impiego ai sensi delle norme vigenti ha approvato nelle sedute del 22, 26, 30 maggio 1995, e 19 giugno 1995, n. 151, progetti per l'utilizzazione di fondi complessivi di 22.722 milioni per 2.779 lavoratori;

Rilevato che alla data del 28 giugno 1995 da parte delle sezioni circoscrizionali sono stati avviati appena tredici lavoratori secondo i criteri stabiliti dalla delibera C.R.I. del 5 aprile 1995, n. 137, e quindi in numero scarsamente significativo rispetto ai progetti approvati;

Atteso che nella riunione C.R.I. del 24 giugno 1995 è emersa la difficoltà amministrativa di applicare puntualmente e celermente i criteri per l'assegnazione dei lavoratori ai progetti decisi dalla succitata delibera C.R.I. del 5 aprile 1995, n. 137;

Tenuto conto della specificità dell'emergenza occupazionale esistente nel territorio campano;

Atteso che l'art. 1, lettera *e)*, del decreto-legge n. 232/1995 prevede che il Ministro disponga modalità straordinarie per l'assegnazione dei lavoratori ai lavori socialmente utili adottando specifici criteri;

Decreta:

I criteri per l'assegnazione dei lavoratori ai progetti approvati ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, per gli effetti del comma 5 del medesimo art. 1 sono nell'ordine:

1) possesso di capacità non incompatibili con i requisiti richiesti per l'attuazione dei progetti;

2) residenza nel comune ove si svolgono i lavori socialmente utili;

3) carico familiare;

4) età più elevata.

Roma, 1° luglio 1995

Il Ministro: TREU

95A4701

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 luglio 1995.

Soppressione delle sezioni doganali: autoporto Coccau, Coccau valico, valico autostrade di Tarvisio, ferrovia dipendenti dalla dogana di Tarvisio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, che, in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349, ha provveduto a disciplinare l'organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione delle dogane e imposte indirette e dell'ordinamento del relativo personale;

Visto il decreto ministeriale del 13 novembre 1994 concernente il riordinamento delle dogane e delle imposte indirette;

Considerato che a seguito dell'adesione dell'Austria all'Unione europea il passaggio delle merci attraverso il confine di Tarvisio non è più sottoposto, in linea di principio, a formalità doganali;

Vista la proposta 5 maggio 1995, n. 10143, della direzione compartimentale delle dogane e imposte indirette di Trieste intesa a sopprimere le sezioni doganali di autoporto di Coccau, Coccau valico, valico autostradale di Tarvisio e ferrovia, tutte dipendenti dalla dogana di Tarvisio;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la predetta proposta;

Decreta:

Articolo unico

Le seguenti sezioni doganali, dipendenti dalla dogana principale di Tarvisio, sono soppresse:

autoporto di Coccau,
Coccau valico,
valico autostradale di Tarvisio,
ferrovia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1995

Il Ministro: FANTOZZI

95A4702

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 25 novembre 1994.

Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea di una parte della fascia costiera del comune di Sciacca.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI
ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto n. 6888 del 2 dicembre 1992, con il quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, dell'area comprendente una parte della fascia costiera del comune di Sciacca (Agrigento), la zona medesima è stata dichiarata temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n.15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre il termine di due anni dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento di vincolo nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana;

Vista la nota prot. n. 7720 del 17 novembre 1994, con la quale la soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Agrigento ha chiesto, permanendo le motivazioni in ordine alla salvaguardia dell'area suddetta nelle more della relazione del piano paesistico, la proroga del regime di salvaguardia adottato con il precitato decreto n. 6888 del 2 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 3 del 16 gennaio 1993;

Considerata l'imminente scadenza del termine come sopra fissato;

Considerato che la zona in argomento non è ancora sottoposta a pianificazione territoriale-paesistica;

Ritenuto, peraltro, che permane l'esigenza di proteggere il territorio meglio descritto nel decreto n. 6888 del 2 dicembre 1992 mediante adeguate misure di salvaguardia quali il vincolo di temporanea immodificabilità, come all'uopo richiesto dalla soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento;

Ritenuto, in particolare, che permane il grave rischio di interventi indiscriminati, non incompatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela mediante piano paesistico;

Rilevato che questo assessorato ha attivato la redazione del piano territoriale paesistico regionale, secondo le previsioni e le metodiche del piano di lavoro approvato con decreto n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1992, registro 3, foglio n. 351;

Rilevato che a tale scopo, con decreto del presidente della regione siciliana n. 862 del 5 ottobre 1993, è stato istituito presso questo assessorato il comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 24 del regio decreto n. 1357/1940 per la procedura di approvazione del Piano territoriale paesistico;

Considerato, per quanto sopra espresso, che sussistono motivate esigenze per prorogare per un ulteriore biennio l'efficacia del vincolo di immodificabilità temporanea adesso vigente sull'area comprendente una parte della fascia costiera del comune di Sciacca, meglio individuato nel decreto n. 6888 del 2 dicembre 1992, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che è in corso di redazione;

Decreta:

Art. 1.

È prorogato per un ulteriore biennio dalla data di sua scadenza il vincolo di immodificabilità temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, sull'area comprendente una parte della fascia costiera del comune di Sciacca (Agrigento), per effetto del decreto n. 6888 del 2 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 3 del 16 gennaio 1993, secondo le disposizioni, le modalità e gli ambiti territoriali contenuti nel suddetto provvedimento, che si intendono tutti richiamati e confermati.

Art. 2.

Fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre il 16 gennaio 1997 è vietata, nel territorio descritto e individuato nel decreto n. 6888/92, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 3 del 16 gennaio 1993, facente parte del comune di Sciacca (Agrigento), ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana contenente il presente decreto sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Sciacca perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Sciacca, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data della effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Sciacca.

Palermo, 25 novembre 1994

L'assessore: SARACENO

95A4703

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 28 luglio 1995, n. **21**.

Disposizioni riguardanti le linee guida per l'elaborazione dei manuali volontari di corretta prassi igienica in materia di derrate alimentari.

1. CAMPO D'APPLICAZIONE.

Le disposizioni riportate sono destinate alle organizzazioni di operatori del settore che intendono elaborare un manuale di corretta prassi igienica nel quadro della direttiva 93/43/CEE del Consiglio relativa all'igiene delle derrate alimentari.

2. RIFERIMENTI.

2.1. Direttiva igiene 93/43/CEE del 14 giugno 1993, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della CE il 19 luglio 1993, relativa all'igiene delle derrate alimentari.

2.2. Linee guida per l'applicazione del sistema dell'analisi del rischio - Punti critici di controllo (HACCP) del Codex alimentarius (Alinorm 93/13A, allegato 2), 20ª sessione della Commissione FAO/OMS del Codex alimentarius Ginevra 28 giugno 1993.

3. DEFINIZIONI.

Ai fini della presente circolare si intende per:

3.1. *Igiene dei prodotti alimentari.*

Tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e l'integrità dei prodotti alimentari.

3.2. *HACCP.*

Sistema che permette di individuare il o i pericoli specifici, di valutarli e di stabilire le misure preventive per controllarli.

3.3. *Analisi dei rischi.*

Procedura che ha lo scopo di individuare i potenziali pericoli significativi, dove la significatività è data dalla combinazione di due fattori: la probabilità che il pericolo si verifichi e la gravità del danno.

3.4. *Pericolo.*

Fonte potenziale di contaminazione di natura biologica, fisica o chimica tale da ledere la salute del consumatore.

3.5. *Gravità.*

Importanza del pericolo.

3.6. *Rischio.*

Probabilità che un pericolo di contaminazione si verifichi.

3.7. *Punto a rischio.*

Punto, fase o procedura in cui è possibile che si verifichi, aumenti o persista un pericolo relativo alla sicurezza e all'integrità di un prodotto alimentare.

3.8. *Controllare.*

Eseguire un'operazione per prevenire, eliminare o ridurre il pericolo per la salute.

3.9. *Controllo.*

Modalità di esecuzione di un'operazione o di una procedura.

3.10. *Punto di controllo.*

Punto, fase o procedura che, una volta controllati, consentano di garantire la sicurezza igienica dell'alimento.

3.11. *Punto critico di controllo (a).*

Punto, fase o procedura in cui è necessario e possibile esercitare un'azione di controllo al fine di prevenire, eliminare o ridurre ad un livello accettabile un pericolo relativo alla sicurezza ed integrità igienica di un prodotto alimentare. I punti critici di controllo sono definiti da ciascuna azienda specifica sotto la propria responsabilità.

4. MANUALI DI CORRETTA PRASSI IGIENICA *(b)*.

I manuali di corretta prassi igienica sono dei documenti di applicazione volontaria, evolutivi, concepiti dagli operatori del settore alimentare per aiutarli a rispettare la direttiva 93/43/CEE.

I manuali di corretta prassi igienica prendono in esame una metodologia di analisi dei rischi e di individuazione dei punti critici di controllo. Essi possono avere uno o più dei seguenti quattro obiettivi:

a) individuare, a partire da un'analisi dei rischi, i principali pericoli, i rischi connessi, e determinare i relativi mezzi per controllarli, specifici del settore considerato;

b) precisare in quale modo le esigenze di base della direttiva 93/43/CEE e/o delle direttive settoriali si applicano al settore considerato. In particolare, quando le esigenze dei testi regolamentari sono corredate dalle diciture «ove opportuno» o «ove necessario», i manuali di corretta prassi igienica definiscono ciò che questi termini implicano per il settore in questione.

Essi permettono quindi, a partire da un'analisi dei rischi realizzata per un settore nel suo insieme, delle procedure o dei prodotti, di proporre in termini generali, chiari e accessibili, dei mezzi tecnici e degli elementi di sorveglianza, necessari e sufficienti a garantire il rispetto delle esigenze regolamentari;

(c) fornire, secondo le esigenze degli operatori, delle informazioni tecniche complementari e specifiche del settore in questione in grado di spiegare come attuare i diversi mezzi di controllo, gli elementi di verifica, ecc. definiti precedentemente;

(d) studiare in modo più approfondito i rischi ed i mezzi di controllo mediante uno studio particolareggiato (su uno o più prodotti o su una o più procedure) al fine di illustrare il sistema e assistere gli operatori del settore alimentare nella loro riflessione.

5. ORGANIZZAZIONE GENERALE DEI MANUALI.

I manuali possono comprendere i seguenti elementi organizzativi:

presentazione generale;

messa a punto di una corretta prassi raccomandata;

schede tecniche;

studi particolareggiati o approfonditi.

Gli elementi definiti al punto 5.1 costituiscono, in tutti i manuali, una premessa indispensabile per le scelte che saranno fatte in seguito. Gli elementi definiti ai punti 5.2, 5.3 e 5.4 sono associati ed approfonditi a seconda dell'utilizzazione che si propone il manuale e/o le caratteristiche, la natura e la situazione del settore in questione.

5.1. *Presentazione generale.*

La presentazione generale contiene tutte le informazioni appropriate su:

i prodotti, le loro utilizzazioni e le procedure;

l'analisi dei rischi;

i principali punti critici di controllo.

5.2. *Messa a punto di una buona prassi raccomandata.*

Messa a punto di una buona prassi raccomandata che sia applicabile al settore considerato. Tiene conto dei principi generali di igiene alimentare del Codex alimentarius, delle disposizioni generali della direttiva 93/43/CEE relativa all'igiene degli alimenti e delle disposizioni specifiche corrispondenti agli elementi appropriati delle direttive settoriali nonché di qualsiasi altro aspetto ritenuto utile.

(a) Nel caso in cui non sia possibile esercitare un'azione di controllo, è opportuno considerare la procedura o l'operazione ad uno stadio ulteriore, al fine di introdurre un punto critico controllabile.

(b) Il manuale di corretta prassi igienica propone mezzi di controllo appropriati. Gli operatori possono anche scegliere mezzi diversi, con l'onere a loro carico di dimostrarne l'efficacia.

5.3. *Schede tecniche.*

Presentazione, nella forma di schede tecniche, degli elementi necessari all'attuazione dei mezzi di controllo e proposta di elementi di sorveglianza destinati a provare che tale controllo sia efficace.

5.4. *Studi particolareggiati o approfonditi.*

A partire dal sistema HACCP del Codex alimentarius, e in funzione delle esigenze del settore professionale interessato, si possono proporre esempi particolareggiati. Questi vertono sui rischi specifici per un prodotto o una procedura nonché sulle misure specifiche necessarie per il loro controllo. Descrivono il prodotto o la procedura, individuano e valutano i pericoli, determinano i punti critici di controllo e stabiliscono per ciascuno di questi punti dei limiti critici, un sistema di sorveglianza, delle misure correttive e degli elementi di verifica.

6. ELABORAZIONE DEI MANUALI DI CORRETTA PRASSI IGIENICA.

6.1. *Raccomandazioni per l'attuazione.*

L'iniziativa di elaborare un manuale di corretta prassi igienica spetta alle organizzazioni di operatori del settore considerato nel momento in cui si avverte la necessità di un tale strumento. Nel contesto di questa elaborazione, è opportuna la collaborazione di altri soggetti interessati.

La modalità di realizzazione di tale collaborazione dipende da ogni settore di operatori; essa può assumere la forma di una procedura di normalizzazione.

Per garantire l'efficacia, le organizzazioni di operatori del settore fanno in modo che al momento dell'elaborazione dei manuali siano presenti le competenze scientifiche, tecniche, igieniche e regolamentari specifiche di ogni settore interessato.

6.2. *Raccomandazioni per l'elaborazione del manuale di corretta prassi igienica.*

6.2.1. Definire l'utilizzazione prevista del manuale di corretta prassi igienica.

È necessario definire quali sono gli utilizzatori previsti del manuale di corretta prassi igienica ed indicare se il manuale è destinato:

a precisare sul piano tecnico il modo in cui le esigenze della direttiva 93/43/CEE o le direttive settoriali si applicano al settore interessato;

a fornire ulteriori informazioni tecniche per il controllo dei rischi individuati;

ad aiutare gli operatori del settore ad attuare direttamente un sistema del tipo HACCP.

6.2.2. Individuare il settore alimentare interessato.

È necessario determinare quali attività (l'insieme di una catena o alcune fasi), quali procedure e quali prodotti sono l'oggetto del manuale di corretta prassi igienica. Analogamente avviene per i tipi di pericoli destinati ad essere controllati.

Inoltre, è opportuno eseguire un'analisi del settore alimentare interessato nella misura in cui i mezzi di controllo dei rischi proposti devono essere coerenti con:

la struttura economica e sociale del settore considerato;

le particolarità dei fornitori ed i bisogni dei clienti;

le condizioni di utilizzazione del o dei prodotti oggetto del manuale di corretta prassi igienica.

6.2.3. Analizzare gli elementi tecnici specifici del settore considerato.

Definire le caratteristiche generali dei prodotti e delle procedure:

materie prime utilizzate;

procedure di fabbricazione e caratteristiche del materiale utilizzato;

caratteristiche dei prodotti finiti, utilizzazione;

caratteristiche dell'ambiente del prodotto e/o della procedura.

6.2.4. Individuare e valutare i pericoli.

Ricercare i dati epidemiologici e scientifici riguardanti lo stato igienico dei prodotti nel settore considerato. Si tratta di disporre degli elementi sufficienti ad individuare i pericoli e valutare i rischi.

Individuare i pericoli di contaminazione biologica, chimica o fisica.

Valutare i rischi sanitari in funzione dei dati di cui al punto 6.2.3 e delle particolarità del settore (gravità e frequenza).

6.2.5. Individuare i principali punti critici di controllo.

Tenendo conto delle particolarità del settore, individuare i principali punti critici di controllo.

6.2.6. Riprendere le esigenze.

Riprendere ciascuna delle esigenze della direttiva 93/43/CEE, e ove opportuno delle direttive settoriali, e sviluppare il modo in cui si applicano al settore considerato basandosi sui criteri descritti dal punto 6.2.1 al punto 6.2.5.

7. CONVALIDA DEI MANUALI DI CORRETTA PRASSI IGIENICA.

7.1. *Convalida da parte degli operatori del settore.*

Si tratta di una valutazione di come il manuale di corretta prassi igienica sia applicabile ed utilizzabile dagli operatori del settore interessato.

7.2. *Convalida da parte dell'autorità pubblica.*

Si ha dopo la convalida citata di cui al punto 7.1. La richiesta di convalida da parte dell'autorità pubblica viene trasmessa al Ministero della sanità - Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione (D.G.I.A.N.), a cura delle organizzazioni degli operatori del settore alimentare che hanno messo a punto il manuale.

Il Ministero della sanità (D.G.I.A.N.) provvede ad informare, attraverso le rispettive associazioni di categoria, i diversi settori imprenditoriali potenzialmente

interessati al manuale della intervenuta presentazione del manuale stesso per convalida. Il Ministero provvede contestualmente ad invitare le associazioni di categoria citate a far pervenire commenti ed eventuali proposte di modifica, assicurando un periodo di sessanta giorni a tal fine.

Scaduto il periodo citato, il Ministero della sanità (D.G.I.A.N.) provvede alle attività istruttorie necessarie per sottoporre il manuale al parere del Consiglio superiore di sanità.

Il Ministero della sanità può chiedere, ove necessario, che il manuale sia emendato o anche ritirato.

Sulla base del parere espresso dal Consiglio superiore di sanità e dalle altre risultanze istruttorie, qualora il manuale sia rispondente ai criteri definiti nella presente circolare, il Ministro della sanità provvede alla validazione del manuale mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana. Il testo del manuale validato e depositato presso il Ministero della sanità (D.G.I.A.N.).

Le regioni e le associazioni dei consumatori che desiderino partecipare al processo di validazione provvedono ad informare il Ministero della sanità entro il 31 gennaio di ogni anno; a seguito di tale notifica esse ricevono tutti i manuali trattati nell'anno di notifica ed hanno facoltà di inviare commenti e proposte di modifica entro i sessanta giorni successivi alla ricezione di ciascun manuale.

8. DIFFUSIONE E DIVULGAZIONE DEI MANUALI VALIDATI.

Il Ministero provvede a trasmettere i manuali validati alla Commissione europea - D.G. III, a tenere ed aggiornare la lista dei manuali validati.

I settori imprenditoriali interessati hanno facoltà di pubblicare il manuale validato con il loro logo e con riferimento all'avviso di validazione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Il manuale oggetto di pubblicazione deve essere quello conforme a quello depositato presso il Ministero della sanità.

Nel caso un manuale sia pubblicato dal settore imprenditoriale interessato, un certo numero di copie, concordato in precedenza, deve essere disponibile gratuitamente per il Ministro della sanità e le autorità di controllo territoriali. Altre copie devono essere accessibili ad un prezzo ragionevole.

9. AGGIORNAMENTO DEI MANUALI VALIDATI.

La procedura per l'adeguamento dei manuali validati allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecniche è identica a quella precedentemente descritta per la validazione.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro: GUZZANTI

95A4704

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 10 giugno 1995, n. 224, recante: «Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonché delle giunte e dei consigli comunali e provinciali».

Il decreto-legge 10 giugno 1995, n. 224, recante: «Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonché delle giunte e dei consigli comunali e provinciali» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 10 giugno 1995.

95A4706

Mancata conversione del decreto-legge 10 giugno 1995, n. 225, recante: «Disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo».

Il decreto-legge 10 giugno 1995, n. 225, recante: «Disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 10 giugno 1995.

95A4707

Mancata conversione del decreto-legge 10 giugno 1995, n. 226, recante: «Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85».

Il decreto-legge 10 giugno 1995, n. 226, recante: «Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 10 giugno 1995.

95A4708

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale n. 559/C.21852.XV.J (528) del 7 giugno 1995 l'artificio pirotecnico denominato: Shots Glittering Stars (d.f. Glittering), che la società Pirotecnica veneta S.r.l., con sede in Arquà Polesine (Rovigo), intende importare dalla Repubblica popolare cinese è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

95A4714

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione Rico Semeraro, in Lecce

Con decreto ministeriale 20 luglio 1995, la Fondazione Rico Semeraro, in Lecce, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto, di cui all'atto pubblico n. 59236/10052 del 14 luglio 1995, a rogito del dott. Enrico Astuto.

95A4715

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, vistato dalla ragioneria centrale in data 27 settembre 1994, n. 324/S, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Stocchi Livio, nato il 9 dicembre 1925 a Trieste. — Giovane ardimentoso partigiano partecipa con altri tre compagni alla distruzione di una autorimessa, in cui si sta apprestando un convoglio di rifornimenti in armi, viveri e carburanti per le truppe nemiche, impegnate nell'operazione «Winterende» contro le forze partigiane. Assolto con successo il compito, che determina il fallimento dell'azione nemica, in fase di ripiegamento viene bloccato dalla polizia collaborazionista nel frattempo sopraggiunta. Dopo uno scontro a fuoco, viene cattuarato e consegnato alla Gestapo. Nonostante le torture inflittegli, fino alla frattura degli arti, non tradisce e affronta l'impiccagione con stoicismo e grande coraggio. — Trieste, 28 marzo 1945.

95A4716

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

L'autorizzazione, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione, rilasciata con decreto interministeriale 1° agosto 1979, successivamente modificato con decreto interministeriale 14 giugno 1982, alla società «Cogefi - Consulenze e gestioni fiduciarie - Società a responsabilità limitata», in Roma; iscritta presso la cancelleria commerciale del tribunale di Roma al fascicolo n. 1602/77, ed alla CCIAA di Roma al n. 414633 è decaduta a seguito di scioglimento anticipato e messa in liquidazione della società.

L'autorizzazione, all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 13 luglio 1983 alla società «Intergest - Società fiduciaria e di revisione S.r.l.», in Roma, ora «L.A.C. S.r.l.» con sede in Cervia (Ravenna), iscritta al registro delle imprese del tribunale di Ravenna al n. 17518, è decaduta a seguito di modifica dell'oggetto sociale.

95A4728

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno nella manifestazione fieristica denominata «Casa su misura - 4ª Mostra arredo, complementi ed antiquariato», in Padova.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1995 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata «Casa su misura - 4ª Mostra arredo, complementi ed antiquariato» che avrà luogo a Padova dal 30 settembre 1995 all'8 ottobre 1995.

95A4729

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Decreto NFR n. 463/1995 del 20 luglio 1995

Specialità medicinale: MITTOVAL RETARD (alfuzosina cloridrato) alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate: compresse rivestite a rilascio prolungato (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via L. Mancinelli, 11, codice fiscale 00750320152

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale, nella forma sopraindicata, sono effettuati sia dalla società Synthelabo S.p.a. nello stabilimento sito in Limito (Milano), via Rivoltana, 35, sia dalla società Laboratoires Synthelabo Francia nello stabilimento sito in Tours (Francia).

Confezione autorizzata, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 57/1993:

20 compresse rivestite a rilascio prolungato × mg 5;

numeri A.I.C.: 026670036 (in base 10) 0TFWYN (in base 32);

classe: B;

prezzo L. 22.100 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 184, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del pezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione:

ogni compressa da 145 mg contiene 5 mg di alfuzosina cloridrato;

eccipienti: nucleo cellulosa microcristallina, polivinilpirrolidone, fosfato bicalcico didrato, magnesio stearato, olio di ricino idrogenato;

rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa, glicole propilenico, titanio biossido (E 171); ossidi di ferro (E172) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento della sintomatologia funzionale dell'ipertrofia prostatica benigna, quando l'intervento chirurgico deve essere rimandato per una qualsiasi ragione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto NFR n. 464/1995 del 20 luglio 1995

Specialità medicinale: XATRAL RETARD (alfuzosina cloridrato), compresse rivestite a rilascio prolungato × mg 5, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Synthelabo S.p.a., con sede legale in Milano, Galleria Passerella, 2 e domicilio fiscale in Milano, via P. Mascagni, codice fiscale 06685100155;

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale, nella forma sopraindicata, sono effettuati sia dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Limito (Milano), via Rivoltana, 35, sia dalla società Laboratoires Synthelabo France nello stabilimento sito in Tours (Francia).

Confezione autorizzata, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 compresse a rilascio controllato × mg 5;

numeri A.I.C.: 027314020 (in base 10) 0U1KV4 (in base 32)

classe: B;

prezzo L. 22.100 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 184, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione: ogni compressa rivestita da 145 mg contiene:

principio attivo: alfuzosina cloridrato 5 mg;

eccipienti: nucleo: cellulosa microcristallina, polivinilpirrolidone, fosfato bicalcico didrato, magnesio stearato, olio di ricino idrogenato;

rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa, glicole propilenico, titanio biossido (E 171), ossidi di ferro (E 172) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento della sintomatologia funzionale dell'ipertrofia prostatica benigna, quando l'intervento chirurgico deve essere rimandato per una qualsiasi ragione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto A.I.C. n. 465/1995 del 20 luglio 1995

Specialità medicinale: MEXAL (mesalazina), nelle forme supposte × mg 500; compresse rivestite × mg 500; clismi 2 g e clismi 4 g.

Titolare A.I.C.: Foletto S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Comacchio (Ferrara), via Cavour 11, codice fiscale 10168120151.

Produttore: la produzione i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento in comune sito in Ronco Scrivia (Genova).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 supposte × mg 50, A.I.C. n. 029050010 (in base 10) 0VQK4U (in base 32);

classe: A;

prezzo L. 26.400, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 184, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

50 compresse rivestite × mg 500; A.I.C. n. 029050022 (in base 10) 0VQK56 (in base 32);

classe A;

prezzo L. 41.100, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 184, in attesa delle determinazioni dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

7 clismi pronto uso 50 ml 4%;

A.I.C. n. 029050034 (in base 10) 0VQK5L (in base 32);

classe: A;

prezzo L. 43.300, ai sensi dell'art. 1 decreto-legge 19 maggio 1995, n. 184, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

7 clismi pronto uso × ml 100 4%;

A.I.C. n. 029050046 (in base 10) 0VQK5Y (in base 32);

classe A;

prezzo L. 77.800, ai sensi dell'art. 1 decreto-legge 19 maggio 1995, n. 184, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione:

ogni supposta × mg 500 contiene:

principio attivo: mesalazina mg 500;

eccipienti: gliceridi semisintetici solidi (con lecitina vegetale) nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni compressa effervescente × mg 500 contiene:

principio attivo: mesalazina mg 500;

eccipienti: sodio carbonato anidro, glicina, polivinilpirrolidone, cellulosa microcristallina, sodio carbossimetilcellulosa, silice colloidale, calcio stearato, copolimero dell'acido metacrilico, talco, titanio biossido, ferro ossido giallo, (E 172), ferro ossido rosso (e 172), polietilenglicole 6000 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Per la preparazione clisma pronto uso al 4%, 100 ml di sospensione contengono:

principio attivo: mesalazina g 4;

eccipienti: silice collaidale, polivinilpirralidone, metilcellulosa, sodio benzoato, potassio metalbisolfito, acido fosforico, acqua (nelle quantità indicate nella documentazione tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

compresse: colite ulcerosa e morbo di Crohn;

supposte: colite ulcerosa a localizzazione rettale;

clismi: colite ulcerosa nella localizzazione a livello rettosigmoideo.

MEXAL è indicato sia nel trattamento delle fasi attive della malattia, sia nella prevenzione delle recidive.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto NFR n. 466/1995 del 20 luglio 1995

Specialità medicinale: BIOZOLENE sospensione (fluconazolo) (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata) alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Bioindustria farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Novi Ligure (Alessandria), via De Ambrosiis, codice fiscale 00885470062;

produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Roerig farmaceutici industria italiana S.r.l. nello stabilimento consortile sito in Latina s.s. 156, km 50.

Confezione autorizzata, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone di sospensione da mg 350;

numero A.I.C.: 027269087 (in base 10) 0UO5YZ (in base 32);

classe: A;

prezzo L. 46.900 ai sensi dell'art. 1 decreto-legge del 19 maggio 1995, n. 184, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione:

ogni flacone contiene: principio attivo: fluconazolo 0,35 g;

eccipienti: saccarosio - silice colloidale - biossido di titanio - gomma xantana - sodio citrato biidrato - acido citrico anidro - sodio benzoato - aroma naturale di arancia (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: BIOZOLENE sospensione orale è indicato nel trattamento delle candidiasi vaginali, acute e ricorrenti, nelle dermatomicosi quali tinea pedis, tinea cruris, tinea corporis, tinea capitis e tinea versicolor e nel trattamento delle candidiasi cutanee.

È anche indicato nel trattamento della candidiasi orofaringea (mughetto), compresi quei casi in cui questa colpisce pazienti con immunocompromissione secondaria a patologie maligne o a sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), nonché nella candidiasi orale atrofica.

BIOZOLENE è indicato nella terapia delle infezioni micotiche profonde dovute a candida albicans e cryptococcus neoformans, incluse quelle che si verificano in pazienti con compromissione del sistema immunitario secondaria a patologie maligne e a sindrome da immunodeficienza acquisita o le micosi susseguenti la chemioterapia antineoplastica.

Il farmaco può essere quindi utilizzato nel trattamento della meningite criptococcica e nella terapia di mantenimento per la prevenzione delle recidive, nonché nel trattamento della criptococcosi cutanea e polmonare.

Il trattamento delle infezioni da candida comprende le seguenti indicazioni: esofagite, peritonite, infezioni polmonari, gastrointestinali e genito-urinarie, nonché candidemia e candidiasi disseminate. Altresì il farmaco è indicato inoltre nella prevenzione delle infezioni fungine sensibili al fluconazolo nei pazienti con affezioni neoplastiche, sottoposti a chemioterapia citotossica. Nel trattamento delle infezioni della pelle e delle mucose, l'uso del prodotto deve essere limitato solo a quei casi di particolare estensione o gravità che non abbiano risposto alla terapia topica tradizionale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto di decreto NFR n 467 del 20 luglio 1995

Specialità medicinale: SILOMAT nella forma e confezione: sciroppo da 200 ml allo 0,4% per uso orale (nuova specialità medicinale già registrata), alle condizioni con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale via Pellicceria, 10, Firenze, codice fiscale n. 00421210485;

produttore: la produzione i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata è effettuata dalla società Boehringer Ingelheim Italia S.p a. nell'officina consortile stabilimento di Reggello (Firenze).

Confezioni autorizzate, numeri A I.C., classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993;

sciroppo da 200 ml allo 0,4% per uso orale;

A.I.C. n. 013344054 (in base 10) 0DR79Q (in base 32),

classe. C;

Composizione: 100 ml di sciroppo contengono:

principio attivo: clobutinolo cloridrato 0,400 g;

eccipienti: sodio benzoato, saccarina sodica, idrossietilcellulosa, sorbitolo soluzione, glicerina, olio di anice, alcool, acido cloridrico, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: terapia sintomatica della tosse.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto di decreto NFR n. 469 del 20 luglio 1995

Specialità medicinale: REDACTIV (rifaximina) anche nella preparazione e confezione: pomata al 5% tubo da 15 g per uso esterno. (nuova preparazione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Schiapparelli Salute S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale, viale Sarca, 223, Milano, codice fiscale n. 02660610011;

produttore: la produzione i controlli ed il confezionamento delle preparazioni di cui sopra sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C nello stabilimento sito in Torino, corso Belgio, 86.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993;

pomata al 5% - tubo da 15 g per uso esterno;

A.I.C. n. 027519040 (in base 10) 0U7U20 (in base 32);

classe: C.

Composizione: 100 g di pomata contengono:

principio attivo: rifaximina g 5;

eccipienti: vaselina bianca; paraffina liquida; cera bianca; olio di ricino idrogenato; metilglucosio dioleato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: infezioni cutanee da germi piogeni sensibili alla rifaximina: impetigene contagiosa; intertrigine; ectima; follicolite; cheilite angolare, idrosoadenite, eritrasma.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto A.I.C. n. 470 del 20 luglio 1995

Specialità medicinale TROMBENOX T (enoxaparina) soluzione iniettabile per uso s.c. nella forma e confezioni:

astuccio di 2 fiale da 6.000 U.I. aXa/0,6 ml;

astuccio di 2 fiale da 8.000 U.I. aXa/0,8 ml;

astuccio di 2 fiale da 10.000 U.I. aXa/1 ml;

alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: A. Nattermann & CIE GmbH, Colonia Germania, rappresentata in Italia dalla società A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi, 3, codice fiscale 00395270481;

produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento delle preparazioni sopra indicate sono effettuati dalla Società Rhone-Poulenc Rorer Pharma Specialites officina di Livron 1 Rue Comte de Sinard BP1 - 26250 Livron-Sur-Drome (Francia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

soluzione iniettabile per via sottocutanea - astuccio di 2 fiale da 6.000 U.I. axa/0,6 ml;
A.I.C. n. 029126012 (in base 10) 0VSVCW (in base 32),
classe: C;

soluzione iniettabile per via sottocutanea - astuccio di 2 fiale da 8.000 U.I. axa/0,8 ml;
A.I.C. n. 029126024 (in base 10) 0VSVD8 (in base 32);
classe C;

soluzione iniettabile per via sottocutanea - astuccio di 2 fiale da 10.000 U.I. axa/1 ml;
A.I.C. n. 029126036 (in base 10) 0VSVDN (in base 32);
classe: C;

Composizione:

TROMBENOX T 6.000:
una fiala contiene: principio attivo. enoxaparina sodica 6.000 U.I. axa; eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 0,6 ml; (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

TROMBENOX T 8 000:
una fiala contiene: principio attivo: enoxaparina sodica 8.000 U.I. axa; eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 0,8 ml; (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

TROMBENOX T 10.000:
una fiala contiene: principio attivo enoxaparina sodica 10.000 U.I. axa, eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml; (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento della trombosi venosa profonda.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale vendibile al pubblico dietro presentazione di ricetta medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto A.I.C. n. 471 del 20 luglio 1995

Specialità medicinale: CLEXANE T (enoxaparina) soluzione iniettabile per uso s.c. nella forma e confezioni:

astuccio di 2 fiale da 6.000 U.I. aXa/0,6 ml;

astuccio di 2 fiale da 8.000 U.I. aXa/0,8 ml;

astuccio di 2 fiale da 10.000 U.I. aXa/1 ml;

alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Rhone-Poulenc Rorer S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. G. Winckelman, 2, codice fiscale 08257500150;

produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento delle preparazioni sopra indicate sono effettuati dalla Società Rhone-Poulenc Rorer Pharma Specialites officina di Livron 1 Rue Comte de Sinard BPI - 26250 Livron-Sur-Drome (Francia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

soluzione iniettabile per via sottocutanea - astuccio di 2 fiale da 6.000 U.I. axa/0,6 ml;
A.I.C. n. 029111010 (in base 10) 0VSDR2 (in base 32);
classe: *C*;

soluzione iniettabile per via sottocutanea - astuccio di 2 fiale da 8.000 U.I. axa/0,8 ml;
A.I.C. n. 029111022 (in base 10) 0VSDRG (in base 32);
classe: *C*;

soluzione iniettabile per via sottocutanea - astuccio di 2 fiale da 10.000 U.I. axa/1 ml;
A.I.C. n. 029111034 (in base 10) 0VSDRU (in base 32);
classe: *C*.

Composizione:

CLEXANE T 6.000:
una fiala contiene: principio attivo: enoxaparina sodica 6.000 U.I. axa; eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 0,6 ml; (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

CLEXANE T 8.000:
una Fiala contiene: principio attivo: enoxaparina sodica 8.000 U.I. axa; eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 0,8 ml; (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

CLEXANE T 10.000:
una fiala contiene: principio attivo: enoxaparina sodica 10.000 U.I. axa; eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml; (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento della trombosi venosa profonda.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale vendibile al pubblico dietro presentazione di ricetta medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

95A4723

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)

Decreto MTR n. 460/1995 del 18 luglio 1995

Specialità medicinale: CEFRÀBIOTIC (cefradina): 8 compresse 1 g, A.I.C. n. 024983025 (in base 10) 0RUFHK (in base 32); 12 compresse 1 g, A.I.C. n. 024983037 (in base 10) 0RUFHX (in base 32); «500» os sospensione 100 ml 10%, A.I.C. n. 024983064 (in base 10) 0RUFJS (in base 32).

Titolare A.I.C.: Leben's S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Rovigo n. 1, codice fiscale 03698131004.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C. Prospa Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Assago (Milano), Palazzo E2/Milanofiori, codice fiscale 11049220152;

produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuati come appresso specificato: per le forme farmaceutiche in compresse: esecuzione della produzione presso la Società Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l., nello stabilimento sito in Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri, 69-71; per la forma «500» os sospensione 100 ml 10%: presso la Società Francia Farmaceutici S.r.l., nello stabilimento sito in Milano, via dei Pestagalli n. 7;

numeri di A.I.C.:
8 compresse 1 g, A.I.C. n. 024983076 (in base 10) 0RUFK4 (in base 32);
12 compresse 1 g, A.I.C. n. 024983088 (in base 10) 0RUFKJ (in base 32);
«500» os sospensione 100 ml 10%, A.I.C. n. 024983090 (in base 10) 0RUFKL (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti della specialità medicinale, contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti, non potranno più essere venduti, improrogabilmente, a decorrere dal 181° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto MTR n. 497/1995 del 27 luglio 1995

Specialità medicinale: PLENDIL: 14 compresse 10 mg, A.I.C. n. 028162016 (in base 10) 0UVFZ0 (in base 32); «5» 28 compresse 5 mg, A.I.C. n. 028162028 (in base 10) 0UVFZD (in base 32).

Titolare A.I.C.: Stabilimenti chimici dell'Adda S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ripamonti n. 89, codice fiscale 03296950151.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Astra farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via degli Artigianelli n. 10, codice fiscale 07968910153;

produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuati anche dalla società estera Astra Pharmaceutical Production AB, nello stabilimento sito in Sodertalje-Svezia;

numeri di A.I.C.:
14 compresse 10 mg, A.I.C. n. 028162030 (in base 10) 0UVFZG (in base 32);
«5» 28 compresse 5 mg, A.I.C. n. 028162042 (in base 10) 0UVFZU (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti della specialità medicinale, contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti, non potranno più essere venduti, improrogabilmente, a decorrere dal 181° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto MTR n. 498/1995 del 27 luglio 1995

Specialità medicinale: ANTRA (omeprazolo): 10 capsule 20 mg, A.I.C. n. 028245013 (in base 10) 0UXZ0P (in base 32).

Titolare A.I.C.: Stabilimenti Chimici dell'Adda S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ripamonti n. 89, codice fiscale 03296950151.

Modifiche apportate:

Titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Astra Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via degli Artigianelli n. 10, codice fiscale 07968910153;

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuati anche dalla società estera Astra Pharmaceutical Production AB, nello stabilimento sito in Sodertalje-Svezia.

Numeri di A.I.C.:

10 capsule 20 mg, A.I.C. n. 028245064 (in base 10) 0UXZ28 (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti della specialità medicinale, contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti, non potranno più essere venduti, improrogabilmente, a decorrere dal 181° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 387/1995 del 27 luglio 1995

Specialità medicinale: MORUPAR (vaccino contro il morbillo, la rosolia e la parotite).

Titolare A.I.C.: Biocine S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina n. 1.

Modifica apportata: produttore: le fasi produttive relative all'infialamento e alla liofilizzazione della specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuate anche dalla società Serpero S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Masate (Milano), via Filippo Serpero. Tutte le altre fasi di produzione ed il controllo di qualità continuano ad essere effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., negli stabilimenti siti in Siena, via Fiorentina n. 1 e Sovicille-Rosia.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 388/1995 del 27 luglio 1995

Specialità medicinale: IBIAMOX, sciroppo estemporaneo 60 ml (125 mg/5 ml); sciroppo estemporaneo 60 ml (250 mg/5 ml); granulare pediatrico 40 g, capsule da 500 mg.

Titolare A.I.C.: Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Ripamonti, 332/4.

Modifica apportata: produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuati presso la società Farma.Co Farmaceutici S.p.a., nello stabilimento sito in Arese (Milano), via Marconi n. 28/9. Sono confermate le autorizzazioni precedentemente rilasciate.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 389/1995 del 27 luglio 1995

Specialità medicinale: VELAMOX 1 fl 500 mg+f. solv.; 1 fl 1 g+f. solv.; 2 fl 500 mg+f. solv.; 2 fl 1 g+f. solv.

Titolare A.I.C.: Smithkline Beecham Farmaceutici S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Modifica apportata: produttore: i controlli della fiala solvente della specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuati anche dalla società Schiapparelli Salute S.p.a, nello stabilimento sito in Torino, c.so Belgio n. 86.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 390/1995 del 27 luglio 1995

Specialità medicinale: AUGMENTIN e.v./pediatrico-adulti - e.v. flac. polv. 550 mg + fiala solv. 10 ml; e.v. flac. polv. 600 mg + fiala solv. 10 ml; e.v. flac. polv. 1200 mg + fiala solv. 20 ml; e.v. flac. polv. 2200 mg.

Titolare A.I.C.: Smithkline Beecham Farmaceutici S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Modifica apportata: produttore: la produzione e i controlli della specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuati anche presso la società estera Smithkline Beecham S.A, nello stabilimento sito in Heppignies (Belgio).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 391/1995 del 27 luglio 1995

Specialità medicinale: COALIP 2000 (coenzima A) - 6 fiale 2000 U + 6 fiale solvente i.m.

Titolare A.I.C.: Smithkline Beecham Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Modifica apportata: produttore: i controlli del prodotto finito della specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuati anche dalla società Schiapparelli Salute S.p.a., nello stabilimento sito in Torino, c.so Belgio n. 86.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 392/1995 del 27 luglio 1995

Specialità medicinale: TURBO-KIT (A.I.C. n. 028711024).

Titolare A.I.C.: Smithkline Beecham Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Modifica apportata: produttore: le operazioni terminali di confezionamento ed i controlli della specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuati anche dalla società Procter & Gamble Pharmaceuticals Germany, nello stabilimento sito in Weiterstadt (Germania).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 393/1995 del 27 luglio 1995

Specialità medicinale: FIBRASE i.m.-i.v. 10 fiale 100 mg.

Titolare A.I.C.: Smithkline Beecham Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Modifica apportata: produttore: i controlli del prodotto finito della specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuati anche dalla società Schiapparelli Salute S.p.a., nello stabilimento sito in Torino, c.so Belgio n. 86.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n.394/1995 del 27 luglio 1995

Specialità medicinale: TIMENTIN flacone 1,2 g i.m. + f.la solv.

Titolare A.I.C.: Smithkline Beecham Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Modifica apportata: produttore: i controlli della fiala di solvente della specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuati anche dalla società Schiapparelli Salute S.p.a., nello stabilimento sito in Torino, c.so Belgio n. 86.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 395/1995 del 27 luglio 1995

Specialità medicinale: TAGAMET «200» i.m. 12 fiale 2 ml.

Titolare A.I.C.: Smithkline Beecham Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Modifica apportata: produttore: i controlli del prodotto finito della specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuati anche dalla società Schiapparelli Salute S.p.a., nello stabilimento sito in Torino, c.so Belgio n. 86.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 396/1995 del 27 luglio 1995

Specialità medicinale: CORSODYL colluttorio da 150 ml.

Titolare A.I.C.: Smithkline Beecham Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Modifica apportata: produttore: i controlli del prodotto finito della specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuati anche dalla società Schiapparelli Salute S.p.a., nello stabilimento sito in Torino, c.so Belgio n. 86.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 397/1995 27 luglio 1995

Specialità medicinale: IODOSAN TOSSE flacone sciroppo da 150 ml.

Titolare A.I.C.: Smithkline Beecham Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Modifica apportata: produttore: i controlli del prodotto finito della specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuati anche dalla società Schiapparelli Salute S.p.a., nello stabilimento sito in Torino, c.so Belgio n. 86.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 398/1995 del 27 luglio 1995

Specialità medicinale: IODOSAN NASALE CONTAC flacone da 15 ml.

Titolare A.I.C.: Smithkline Beecham Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Modifica apportata: produttore: i controlli del prodotto finito della specialità medicinale sopra indicate sono ora effettuati anche dalla società Schiapparelli Salute S.p.a., nello stabilimento sito in Torino, c.so Belgio n. 86.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 399/1995 del 27 luglio 1995

Specialità medicinale: NEUROMET 10 fiale 1 g 5 ml.

Titolare A.I.C.: Smithkline Beecham Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Modifica apportata: produttore: i controlli del prodotto finito della specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuati anche dalla società Schiapparelli Salute S p a., nello stabilimento sito in Torino, c.so Belgio n. 86.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 400/1995 del 27 luglio 1995

Specialità medicinale: TIMOPTOL - soluzione oftalmica - 0,25% 3 ml e 5 ml; 0,5% 3 ml e 5 ml.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme Chibret (Francia), rappresentata in Italia dalla Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni n. 6.

Modifica apportata: produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuati anche presso lo stabilimento consortile delle società Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a. e Neopharmed S.p.a., sito in Pavia via Emilia n. 21.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A4726

Autorizzazione all'Associazione nazionale per lo studio e la cura dei tumori solidi, in Bologna, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 30 maggio 1995 l'Associazione nazionale per lo studio e la cura dei tumori solidi di Bologna è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dal sig. Bruno Calori con testamento olografo pubblicato per atto dott.ssa Maria Antonietta Ventre notaio in Bologna n. di rep. 65929 e consistente in un terzo dell'intero asse ereditario comprendente:

un appartamento sito in Bologna in Fregio alla via F. Algergati, nei pressi dei Viali di Circonvallazione del periziato valore di L. 345.000.000;

un capannone, ad uso laboratorio artigianale, sito in Zola Predosa, del periziato valore di L. 455.000.000;

beni mobili, come da inventario a rogito dott.ssa Maria Antonietta Ventre notaio in Bologna e denaro liquido per un ammontare - in misura di un terzo - di L. 272.267.000.

95A4717

Autorizzazione alla Società pisana per la cremazione, in Pisa ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 22 luglio 1995 la Società pisana per la cremazione, in Pisa, è stata autorizzata a conseguire l'eredità disposta dal sig. Falorni Nazario con testamento olografo pubblicato per atto dott. Francesco Gambini, notaio in Pisa, numero di repertorio 31555, consistente nella somma di L. 58.460.297.

95A4718

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 30 maggio 1995 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Agnese Panzeri con testamento olografo pubblicato per atto del dott. Giovanni Battista Mattarella, notaio in Trezzo sull'Adda, n. di rep. 366 e consistente nella quota del 66 64% dell'attivo ereditario - soddisfatti gli altri legati - pari a L. 47.439.245.

95A4720

Autorizzazione all'associazione «Raggio di Sole», in Roma ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 1° luglio 1995 l'associazione «Raggio di Sole», in Roma, via Publio de Tommasi n. 21, è autorizzata ad acquistare gli immobili, ove ha sede l'Associazione stessa, al prezzo di L. 700.000.000, come da preliminare di compravendita 7 maggio 1993 per autentica dott. Antonino d'Agostino, notaio in Roma.

95A4721

Integrazione del decreto ministeriale 21 giugno 1993 concernente autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad accettare una eredità.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1995 è integrato il decreto ministeriale 21 giugno 1993 con il quale l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, è stato autorizzato ad accettare l'eredità Carolina Chiodi consistente nella somma di L. 140.500.000, nel senso che la quota parte di detta eredità, spettante al su citato Istituto, è costituita oltre che da danaro liquido anche da 1/2 della metà del valore di un appartamento sito in Firenze - Via Romagnosi n. 6, che per mero errore materiale non è stata precisata nel sopra menzionato decreto ministeriale 21 giugno 1993.

97A4722

Rettifica del decreto ministeriale 15 ottobre 1992 concernente l'Associazione per lo studio e assistenza neoplasie del sangue (S.A.Ne.S.) Claudio Pacifici, in Roma.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1995 è stata rettificata la denominazione sociale della «Associazione per lo Studio e Assistenza Neoplasie del Sangue (S.A.Ne.S.) Claudio Pacifici, con sede in Roma, erroneamente indicata nel decreto ministeriale 15 ottobre 1992 come Associazione studio assistenza neoplasie del sangue Claudio Pacifici.

95A4719

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 9 agosto 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1587,29
ECU	2097,60
Marco tedesco	1126,46
Franco francese	325,93
Lira sterlina	2539,66
Fiorino olandese	1005,38
Franco belga	54,758
Peseta spagnola	13,191
Corona danese	290,42
Lira irlandese	2596,81
Dracma greca	6,989
Escudo portoghese	10,855
Dollaro canadese	1166,70
Yen giapponese	17,344
Franco svizzero	1359,68
Scellino austriaco	160,17
Corona norvegese	255,52
Corona svedese	221,68
Marco finlandese	376,05
Dollaro australiano	1178,09

95A4770

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 9 maggio 1994 all'8 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L.B.S., con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trenta unità, su un organico complessivo di centootto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L.B.S., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lett. *c)* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, limitatamente al periodo indicato accanto a ciascuna unità produttiva, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telecom Italia, con sede in Messina e unità di Caltanissetta (dal 7 marzo 1994 all'8 novembre 1994), Enna (dal 7 marzo 1994 al 13 novembre 1994), Palermo (dal 7 marzo 1994 al 10 ottobre 1994), Patti (dal 7 marzo 1994 al 18 ottobre 1994) e Messina (dal 7 marzo 1994 al 1° novembre 1994), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venticinque ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quattrocentotrentatre unità, su un organico complessivo di seicentoquarantuno unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telecom Italia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 1994 al 28 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aermacchi, con sede in Venegono Superiore (Varese) e unità di Valle Olona (Varese) e Venegono Superiore e Inferiore (Varese) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventotto ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a milleduecentoottantaquattro unità, su un organico complessivo di millenovecentoottantasette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acrmacchi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stanhome, con sede in Roma e filiali nazionali, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinquantotto unità, di cui ventinove a part-time da trenta a 22,5 ore medie settimanali, su un organico complessivo di settecentotre unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stanhome, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lett. *c)* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mineraria Silius, con sede in Silius (Cagliari) e unità di Silius e Assemini (Cagliari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventitre mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventiquattro ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centonovantuno unità, su un organico complessivo di duecentoquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mineraria Silius, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 14 marzo 1994 al 13 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.A.P., con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 27,45 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventitre unità, su un organico complessivo di centotrentotto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.A.P., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 14 marzo 1994 al 13 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CIT Viaggi, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 27,45 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantaquattro unità, su un organico complessivo di trecentosettantanove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CIT Viaggi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 1994 al 30 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. La.I.Ca. - Lavanderia industriale Casiraghi, con sede in Cologno Monzese (Milano) e unità di Cologno Monzese (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sessantasei unità, su un organico complessivo di settantasette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. La.I.Ca. - Lavanderia industriale Casiraghi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1994 al 31 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rotostar, con sede in Ceprano (Frosinone) e unità di Ceprano (Frosinone), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventuno mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventotto ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a dieci unità, su un organico complessivo di centodiciassette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rotostar, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 5 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Allestimenti Signani, con sede in La Spezia e unità di Albiano Magra (Massa Carrara), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centosettantacinque unità, su un organico complessivo di centotrentotto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Allestimenti Signani, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autostir, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e unità di Sansepolcro (Arezzo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venticinque ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a duecentotre unità, di cui quindici lavoratori part-time con proporzionale riduzione oraria, su un organico complessivo di duecentosette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autostir, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 1994 al 30 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sidermarghera, con sede in Vicenza e unità di Porto Marghera (Venezia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a duecentottanta unità, su un organico complessivo di trecentosettantacinque unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sidermarghera, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 15 marzo 1994 al 13 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sola Optical Italia, con sede in Castiglione Olona (Varese), e unità di Castiglione Olona (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venticinque ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantatre unità, su un organico complessivo di duecentodue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sola Optical Italia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 12 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Linea Esse, con sede in Gussago (Brescia) e unità di Gussago (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sessanta unità, di cui diciannove part-time da venti a dodici ore medie settimanali, su un organico complessivo di sessanta unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Linea Esse, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. El.Va.S. Coop., con sede in Dezzo di Scalve (Bergamo) e unità di Dezzo di Scalve (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 25,40 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a diciotto unità, di cui una part-time da trenta a 24,5 ore medie settimanali e una part-time da venti a 16,14 ore medie settimanali, su un organico complessivo di diciannonve unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. El.Va.S. Coop., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Con e Con, con sede in Rogeno (Como) e unità di Rogeno (Como), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a diciannove unità, di cui una unità da trenta a venti ore medie settimanali, una unità da ventiquattro a dodici ore medie settimanali, una unità da venti a dieci ore medie settimanali, una unità da quindici a otto ore medie settimanali, su un organico complessivo di ventisette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Con e Con, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nova Sigma, con sede in Calcinato (Brescia) e unità di Calcinato (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventisei unità, su un organico complessivo di trenta unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nova Sigma, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Frattolin, con sede in Latisana (Udine) e unità di Latisana (Udine), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a nove unità, di cui cinque dipendenti dal 1° settembre 1993 e quattro dipendenti dal 1° novembre 1993, su un organico complessivo di trentadue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Frattolin, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.E.P., con sede in Montepulciano stazione (Siena) e unità di Montepulciano (Siena), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a otto ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a diciassette unità, su un organico complessivo di diciotto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.E.P., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Milena confezioni, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e unità di Sansepolcro (Arezzo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventiquattro ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a novantatre unità, su un organico complessivo di centodiciasette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Milena confezioni, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 14 ottobre 1993 al 20 giugno 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fiem di Caroti Vasco, con sede in Badia al Pino (Arezzo) e unità di Badia al Pino (Arezzo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per otto mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a diciotto unità, su un organico complessivo di venti unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16759 del 17 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fiem di Caroti Vasco, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria della biancheria G. Leva Letra, con sede in Trevedona Monate (Varese) e unità di Ispra (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventisette unità, di cui uno part-time da venti a dodici ore medie settimanali, su un organico complessivo di ventinove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria della biancheria G. Leva Letra, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 10 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Milano termica, con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trentuno ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantuno unità, su un organico complessivo di sessantadue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Milano termica, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Antica Compagnia delle Camicie, con sede in Ispra (Varese) e unità di Ispra (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventisette unità, di cui sette part-time da venti a dieci ore medie settimanali e uno a part-time da venti a dodici ore medie settimanali, su un organico complessivo di ventotto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Antica Compagnia delle Camicie, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 10 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferco, con sede in Milano e unità di Misinto (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventiquattro ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a diciasette unità, su un organico complessivo di diciasette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferco, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ima, con sede in Arosio (Como) e unità di Arosio (Como), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventitre unità, su un organico complessivo di centodiciotto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ima, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 luglio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. D'Andrea, con sede in Lainate (Milano) e unità di Lainate (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dieci mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sedici unità, su un organico complessivo di quarantanove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. D'Andrea, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 17 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.O.F. - Servizi ospedalieri fiorentini, con sede in Firenze e unità di Firenze, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 23,95 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventitre unità, su un organico complessivo di ventisei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.O.F. - Servizi ospedalieri fiorentini, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Savema, con sede in Pietrasanta (Lucca) e unità di Pietrasanta (Lucca), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da trentanove ore settimanali a 29,25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sessantanove unità, su un organico complessivo di settantasette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Savema, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 7 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnoelettrica, con sede in Ciserano (Bergamo) e unità di Ciserano (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventisei unità, su un organico complessivo di ventisei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnoelettrica, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 5 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.T.I.B., con sede in Dello (Brescia) e unità di Dello (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a diciannove unità, su un organico complessivo di cinquantasette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.T.I.B., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dall'8 novembre 1993 al 7 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ermando Rosa, con sede in Rescaldina (Milano) e unità di Rescaldina (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 9,23 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trenta unità, su un organico complessivo di quarantasei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ermando Rosa, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 29 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Rotolombarda, con sede in Segrate (Milano) e unità di Segrate (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventiquattro ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sei unità, su un organico complessivo di cinquantanove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Rotolombarda, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 luglio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rio, con sede in Piano di Coreglia (Lucca) e unità di Piano di Coreglia (Lucca), per i

quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 31,51 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a diciannove unità, di cui due lavoratori part-time a 15,7 ore medie settimanali, su un organico complessivo di ventuno unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rio, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gabrielli vendite, con sede in Ascoli Piceno e unità di Jesi (Ancona), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trentuno ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventiquattro unità, di cui sei part-time (tre da venti a quindici ore medie settimanali, una da ventotto a venti ore medie settimanali, una da 22,5 a sedici ore medie settimanali, una part-time verticale da centoventi a novanta giorni), su un organico complessivo di duecentonove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gabrielli vendite, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 14 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Contessa 3 C, con sede in Valfabbrica (Perugia) e unità di Valfabbrica (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 22,70 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantasette unità, su un organico complessivo di cinquantasei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Contessa 3 C, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 28 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gavelli lavorazioni tessili, con sede in Vanzaghello (Milano) e unità di Vanzaghello (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a undici unità, su un organico complessivo di trentaquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gavelli lavorazioni tessili, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 7 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bergamo espansi, con sede in Ranica (Bergamo) e unità di Ranica (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventotto ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a dodici unità, su un organico complessivo di diciassette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bergamo espansi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 7 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zingone strutture, con sede in Milano e unità di Balocco (Vercelli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a sedici ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a diciannove unità, su un organico complessivo di ventuno unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zingone strutture, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 5 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Este meccanica, con sede in Este (Padova) e unità di Este (Padova), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a venti unità, su un organico complessivo di ventotto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Este meccanica, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vipp, con sede in Angiari (Verona) e unità di Angiari (Verona), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per quindici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentanove unità, su un organico complessivo di quarantadue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vipp, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 2 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grandi Antonio di Dante Grandi & C., con sede in Solbiate A. (Varese) e unità di Solbiate A. (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quaranta unità, su un organico complessivo di centotre unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grandi Antonio di Dante Grandi & C., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 2 gennaio 1995 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salesgroup, con sede in Torino e unità di Torino e cantieri nella stessa provincia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentasei unità, su un organico complessivo di trentasei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salesgroup, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 2 novembre 1993 al 1° novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Campbell Food, con sede in Paese (Treviso) e unità di Paese (Treviso), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venticinquevirgolasettantacinque ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventidue unità, su un organico complessivo di cinquantasei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Campbell Food, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Poli Industria Chimica, con sede in Milano e unità di Milano e Rozzano (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per nove mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a diciannovevirgolasei ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trecentottantatre unità, su un organico complessivo di cinquecentocinquanta unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Poli Industria Chimica, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 30 maggio 1994 al 29 maggio 1995 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Buhler, con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trentunovirgolasei ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ottantanove unità, su un organico complessivo di centoventi unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Buhler, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1° maggio 1995 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.V.C.E.S., con sede in Vigevano (Pavia) e unità di Vigevano (Pavia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centoventidue unità, su un organico complessivo di centosessantotto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.V.C.E.S., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Novatex Italia, con sede in Sirtori (Como) e unità di Sirtori e Oggiono (Como), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventisettevirgolatrenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantatre unità, su un organico complessivo di sessantaquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Novatex Italia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paresa, con sede in Roncofreddo (Forlì) e unità di Roncofreddo (Forlì), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a novantanove unità, su un organico complessivo di centotrentasei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paresa, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1994 al 31 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Systemica, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventisei ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quindici unità, su un organico complessivo di ventuno unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Systemica, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Folgore c/o Ciba Geigy, con sede in Napoli e unità di Torre Annunziata (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventuno unità, su un organico complessivo di centoventisette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Folgore c/o Ciba Geigy, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 30 maggio 1994 al 29 maggio 1995 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Isolfin Romagnola, con sede in Ravenna e unità di Ravenna, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per diciannove mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventinove ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a venticinque unità, su un organico complessivo di quarantuno unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Isolfin Romagnola, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1994 al 31 marzo 1995 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Meccaniche Ghinassi, con sede in Ravenna e unità di Ravenna, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventuno mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trentunovirgolaquindici ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventisette unità, su un organico complessivo di trentuno unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Meccaniche Ghinassi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1994 al 31 maggio 1995 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sarda surgelati,

con sede in Sassari e unità di Porto Torres (Sassari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a diciotto unità, su un organico complessivo di ventidue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sarda surgelati, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1994 al 31 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Terme di Salsomaggiore, con sede in Salsomaggiore Terme (Parma) e unità di Salsomaggiore Terme (Parma), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per diciotto mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centosessantasette unità, su un organico complessivo di quattrocentoquattordici unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Terme di Salsomaggiore, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1994 al 31 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Biomedica Foscama, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 31,40 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centoventidue unità, su un organico complessivo di centosettantasei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Biomedica Foscama, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 1° novembre 1993 al 31 marzo 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Naj Oleari, con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventitre unità, su un organico complessivo di sessantuno unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Naj Oleari a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 1° aprile 1993 al 31 ottobre 1993, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Naj Oleari, con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trentasei ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventotto unità, su un organico complessivo di sessantuno unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Naj Oleari, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 21 giugno 1993 al 13 ottobre 1993, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fiem di Caroti Vasco, con sede in Badia al Pino (Arezzo) e unità di Badia al Pino (Arezzo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a undici unità, su un organico complessivo di venti unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fiem di Caroti Vasco, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14170 del 7 febbraio 1994 e il decreto ministeriale n. 14636 dell'8 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 12 luglio 1993 al 1° novembre 1993, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Conceria Valsesia, con sede in Varallo Sesia (Vercelli) e unità di Varallo Sesia (Vercelli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventotto ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a diciassette unità, su un organico complessivo di diciassette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Conceria Valsesia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Swisel italiana, con sede in Sovicille (Siena) e unità di Sovicille (Siena), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per otto mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 13,33 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a settantacinque unità, su un organico complessivo di settantotto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Swisel italiana, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14684 dell'8 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Framatome Connectors Italia, con sede in Torino e unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 8,75 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ottantasette unità, su un organico complessivo di centonovantaquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Framatome Connectors Italia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 23 febbraio 1994, n. 14195, limitatamente al periodo 1° settembre 1993-31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 maggio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L.A.M.P., con sede in Pavia e unità di Pavia, Santa Giulietta, Cicognola e Redavalle (Pavia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventotto ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantasei unità, su un organico complessivo di cinquantacinque unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L.A.M.P., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

95A4687

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Verbicaro».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Verbicaro», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale il testo del disciplinare di produzione di cui trattasi come appresso riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole, ed agroindustriali nazionali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di riconoscimento
della denominazione di origine controllata «Verbicaro»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Verbicaro» è riservata ai vini bianco, rosso e rosato, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Verbicaro» bianco, rosso e rosato, devono essere ottenuti esclusivamente dalle uve provenienti dalla zona di produzione indicata nel successivo art. 3 da vigneti che, nell'ambito aziendale, abbiano le seguenti composizioni ampelografiche.

«Verbicaro» bianco:

Greco bianco, minimo il 30%;

Malvasia bianca, massimo il 40%;

Guarnaccia bianca, fino al 30%;

Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Cosenza, fino ad un massimo del 30%.

«Verbicaro» rosso e rosato:

Gaglioppo (localmente chiamato anche Guarnaccia nera), Greco nero, da soli o congiuntamente dal 60 all'80%;

Malvasia bianca, Guarnaccia bianca, Greco bianco, da soli o congiuntamente, almeno il 20%;

Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Cosenza, fino ad un massimo del 20%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve e quindi del vino «Verbicaro» comprende parte del territorio dei comuni di Verbicaro, Grisolia, Orsomarso, S. Domenica Talao, S. Maria del Cedro, tutti in provincia di Cosenza.

Tale zona è così delimitata:

partendo da est dell'abitato di Verbicaro, il confine coincide con la dorsale di Santa Maria La Nova a quota 550 metri, prosegue verso nord-est, in località Acqua dei Bagni, Alberosa (quota 752 m.s.m.) e Schiena La Magra (quota 690 m.s.m.) per scendere fino all'abitato di

Orsomarso seguendo il percorso dei canali La Mira e Assuolo, ad ovest del timpone Anzo Nicola e dell'abitato di Orsomarso, in direzione ovest attraverso le località Olivaro fino al fiume Lao lungo il quale risale per le località Costa Vitelli, Ragazzo, fino alla fonte dell'Antro, adiacente la SS 504. Da fonte dell'Antro seguendo il percorso della SS 504 verso ovest, lungo il corso del torrente in località Finocchio, fino all'abitato di Santa Domenica Talao (quota 300 m.s.m.). Da qui ancora verso ovest, seguendo il tracciato della SS 504 fino al bivio con la ex SS 18 (quota 35 m.s.m.). Da questo punto, in direzione sud, segue il rilevato ferroviario fino al bivio di Cirella (100 m.s.m.) con Maierà: prosegue in direzione est lungo la strada provinciale fino all'abitato di Maierà (350 m.s.m.) e attraversando il torrente Vaccuto raggiunge l'abitato di Grisolia (quota 437 m.s.m.). Da Grisolia si ritorna a Verbicaro scendendo lungo la strada di collegamento dei due centri abitati attraverso le località Postinuto, Ferraro, S. Janni e Bozzino. Da Bozzino lungo la strada interpoderale in località Sotto il Monte, attraverso il torrente Fezzarulo, si scende fino alla località La Centrale (206 m.s.m.) e da questo punto risale seguendo il corso del torrente Vaccarelle, attraverso le località di Santa Maria di Loreto e Jardino fino all'abitato di Verbicaro, punto di partenza.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Verbicaro» bianco, rosso e rosato devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni collinari, pedocollinari e quelli della zona di pianura delimitata, mentre debbono venire esclusi i vigneti ubicati in terreni umidi e male esposti.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i metodi di potatura devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È esclusa ogni pratica di forzatura.

Le rese massime di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino «Verbicaro» bianco, rosso e rosato non devono essere superiori alle 12 tonnellate per ettaro.

Le uve devono assicurare ai vini D.O.C. Verbicaro bianco e rosato un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10% ed al rosso dell'11% (12% al riserva).

La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora superi questo limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto ad alcuna denominazione di origine, oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e affinamento obbligatorio dei vini D.O.C. Verbicaro devono essere effettuate esclusivamente all'interno dei comuni, anche se solo in parte compresi nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Art. 6.

I vini «Verbicaro» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Verbicaro rosso:

colore rosso rubino più o meno carico;
odore vinoso, delicato, caratteristico;
sapore gradevole, asciutto, vellutato, talvolta leggermente aromatico;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo 12 gradi (12,5 per il riserva);
acidità totale minima 4,5‰;
estratto secco netto minimo 20‰.

Verbicaro bianco:

colore giallo paglierino più o meno intenso;
odore delicato caratteristico;
sapore secco, morbido, talvolta aromatico;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo 10,5 gradi;
acidità totale minima 4,5‰;
estratto secco netto minimo 15‰.

83Verbicaro rosato:

colore rosa più o meno intenso;
odore delicato caratteristico;
sapore fresco, asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo 10,5 gradi;
acidità totale minima 4,5‰;
estratto secco netto minimo 18‰.

È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare, con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati, per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino «Verbicaro» rosso, ottenuto da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a 12,5 e che sia stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a tre anni, può portare in etichetta la qualificazione «Riserva».

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Nella vinificazione dei vini di cui all'art. 6 sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali, costanti e tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

I vini a denominazione di origine controllata «Verbicaro» bianco, rosso e rosato non possono essere immessi al consumo prima del mese di gennaio dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Art. 9.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Verbicaro» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini «Verbicaro» deve figurare l'annata di produzione delle uve.

95A4710

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Verduno Pelaverga» o «Verduno».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Verduno Pelaverga» o «Verduno», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale il testo del disciplinare di produzione di cui trattasi come appresso riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole, ed agroindustriali nazionali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno» è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno» è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

«Pelaverga Piccolo»: almeno per l'85%, cui possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, uve di altre varietà (a bacca rossa e non aromatiche) autorizzate o raccomandate per la provincia di Cuneo e presenti nei vigneti nella misura massima del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve atte a produrre il vino a denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno» comprende i territori più idonei a garantire al vino le caratteristiche previste dal presente disciplinare.

Tale zona, in provincia di Cuneo, comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Verduno ed in parte quello dei comuni di Roddi d'Alba e di La Morra, ed è così delimitata:

partendo dall'intersezione dei confini tra i comuni di Verduno e di La Morra, in borgata Castagni, la delimitazione segue a nord il confine comunale tra Verduno e La Morra sino all'intersezione di questo con i confini comunali di Bra e S. Vittoria d'Alba in regione Gorei di Verduno.

Da questo punto la delimitazione segue ad est il confine comunale tra Verduno e S. Vittoria d'Alba con il quale si identifica sino alla sua intersezione con il confine comunale di Roddi; di qui la delimitazione segue a sud il confine comunale tra Verduno e Roddi sino alla provinciale Alba-Pollenzo, che percorre ad est sino alla cascina Ambrogio.

Dalla cascina Ambrogio la delimitazione piega a sud e si identifica con la strada vicinale che sale alla strada comunale Roddi-Toetto, che interseca in prossimità di cascina Melo. La delimitazione segue di qui per breve tratto ad ovest la strada comunale Roddi-Toetto per immettersi sulla comunale per S. Giuseppe, cascina Regola e cascina Manzoni con la quale si identifica sino al raggiungimento del rio Zinzasco. Di qui la delimitazione segue a sud est il predetto rio sino a raggiungere il confine comunale tra Roddi e Verduno, che percorre, identificandosi, sino all'intersezione dei confini comunali tra Roddi, Verduno e La Morra. Da questo punto la delimitazione segue, a sud est il confine comunale tra Roddi e La Morra sino al rio Praosta per poi immettersi per breve tratto sulla strada per cascina Muratori sino all'intersezione di questa con la provinciale Gallo-S. Maria in prossimità di quota 202.

Di qui la delimitazione percorre a sud ovest la provinciale Gallo-S. Maria sino alla quota 224, piega in linea retta a sud est passando per quota 254, raggiunge cascina S. Biagio ed in linea retta scende a sud sino ad incontrare il rio Porretto in prossimità di quota 219. Da questo punto la delimitazione segue a sud per breve tratto e successivamente a nord ovest il corso di detto rio sino a che questo incontra la strada provinciale per La Morra.

Da questo punto la delimitazione percorre a nord la predetta strada comunale sino alla quota 421, indi piega in linea retta ad ovest sino alla quota 460, per poi seguire a nord, con la quale si identifica, la strada per borgata Castagni, passando in prossimità delle quote 466 e 436 e raggiungere, nella predetta borgata, l'intersezione dei confini comunali di Verduno e La Morra.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno» devono essere quelle tradizionali della zona o, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono essere ubicati esclusivamente sui versanti collinari con giacitura ed esposizione idonea, con esclusione dei terreni con esposizione nord, umidi o non sufficientemente soleggiati, di quelli di fondovalle e di quelli con giacitura pianeggiante.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionali o - comunque - tali da non modificare negativamente le caratteristiche di qualità delle uve e del vino.

La densità di impianto non può comunque mai essere inferiore a 3 mila ceppi per ettaro.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non deve essere superiore a tonnellate 9,00.

A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione complessiva del vigneto non superi di oltre il 20% il limite massimo sopra indicato.

La regione Piemonte, con proprio provvedimento, sentite le Organizzazioni delle categorie interessate, di anno in anno, prima della vendemmia potrà stabilire un limite massimo di uva per ettaro inferiore a quello previsto dal presente disciplinare.

Il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve di «Pelaverga Piccolo» destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno» deve essere di 10,5 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate negli interi territori comunali dei comuni di Verduno, La Morra, Roddi, Barolo, Castiglione Falletto, Serralunga d'Alba, Monforte d'Alba, Novello, Grinzane Cavour, Diano d'Alba e Cherasco.

E' facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali — Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini —, su richiesta delle aziende interessate, di consentire, ai fini dell'impiego della denominazione «Verduno Pelaverga» o «Verduno» che le uve prodotte nel territorio di produzione di cui all'art. 3 possano essere vinificate in stabilimenti situati al di fuori dei territori comunali dei comuni di cui al comma uno del precedente articolo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla DOC; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Pelaverga», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino più o meno carico con riflessi cerasuoli o violetti;

odore: intenso, fragrante, fruttato, con caratterizzazione speziata;

sapore: secco fresco, caratteristicamente vellutato e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 per cento;

acidità minima naturale: 4,5 grammi per litro;

estratto secco netto minimo: 18 grammi per litro.

Il vino a denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno» non può essere immesso al consumo prima del 1° marzo dell'anno successivo a quello di produzione delle uve e può essere imbottigliato soltanto all'interno della provincia di Cuneo.

Art. 7.

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno» devono essere in vetro, di forma tradizionale. Per la chiusura è ammesso soltanto il tappo di sughero.

In etichetta deve sempre essere indicata l'annata di produzione delle uve.

Al vino a denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «vecchio», «vigna» e similari, è consentito invece l'uso di nomi geografici inclusi in veritieri indirizzi di ditte, cantine, poderi, fattorie o simili.

95A4711

REGIONE VENETO

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con provvedimento n. 2826 del 16 maggio 1995 la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.p.a. Terme di Galzignano, con sede in Galzignano Terme (Padova), viale Terme n. 80 - partita IVA 00231090283, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Sporting», sito in comune di Galzignano Terme (Padova), per cure di: fanghi, bagni in vasca, massaggi speciali, inalazioni, aerosol e fisiochinesi;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Tonietto Nevio.

Con provvedimento n. 3377 del 6 giugno 1995 la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di autorizzare, a tutti gli effetti di competenza regionale, la Norda S.p.a., con sede legale in Milano, via Bartolini n. 9 e sede amministrativa in Valli del Pasubio (Vicenza), via Gisbenti n. 7 - codice fiscale n. 04848000156, ad aprire ed esercitare lo stabilimento d'imbottigliamento delle acque minerali naturali denominate «Dolomiti» e «Acquachiara», in comune di Valli del Pasubio (Vicenza);

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento d'imbottigliamento è stata assunta dal dott. Sampietro Franco.

95A4730

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione alla società «Panna S.p.a.» a confezionare e a vendere, per uso bevanda, l'acqua minerale «Sorgente Panna» in bottiglie prodotte nel proprio stabilimento.

Con decreto del dirigente responsabile area 2 del 5 luglio 1995:

1) alla Società «Panna S.p.a.», con sede legale in Firenze, Lungarno A. Vespucci, 68 e stabilimento di produzione in comune di Scarperia, loc. Panna, codice fiscale 00465850485, è rinnovata l'autorizzazione a confezionare e vendere per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale «Sorgente Panna» in bottiglie prodotte nel proprio stabilimento di imbottigliamento, a partire da preforme di PET «Starlight»;

2) il rinnovo dell'autorizzazione di cui al precedente punto 1) viene concesso alla società richiedente per il periodo di trentasei mesi a partire dal 10 agosto 1995;

3) la società dovrà presentare, con frequenza quadrimestrale, certificati analitici di cui al punto 6) della D.G.R.T. n. 7380 del 26 luglio 1994;

4) sono confermate le modalità di distinzione delle bottiglie di PET, prodotte nello stabilimento di imbottigliamento dell'acqua minerale «Sorgente Panna», di cui al punto 1) della sopracitata delibera e i punti 2) e 4) della stessa;

5) le analisi di cui al precedente punto 3) saranno fatte eseguire, a cura della società richiedente alla quale farà carico l'onere finanziario relativo, da laboratori di istituti universitari della Toscana o dei servizi multizonali di prevenzione delle aziende UU.SS.LL. Toscana o da altri laboratori di cui al D.C.G. 7 novembre 1939; i campioni dovranno essere prelevati dal personale dell'azienda U.S.L. competente per territorio, secondo le disposizioni di legge vigenti; il personale dell'azienda U.S.L. che redige il verbale di prelevamento dei campioni è incaricato di verbalizzare anche le motivazioni dei campionamenti non effettuati in ordine ai tipi di PET autorizzati;

6) il sindaco del comune di Scarperia è incaricato di notificare il presente decreto, a mezzo del messo comunale, alla società Panna S.p.a. presso lo stabilimento di produzione dell'acqua minerale «Sorgente Panna».

95A4731

REGIONE VALLE D'AOSTA

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Coop. Agri. Val a r.l.», in Aosta, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 5548, in data 7 luglio 1995, la giunta regionale ha deliberato la revoca degli amministratori e dei sindaci della società «Coop. Agri. Val a r.l.», in Aosta, via Chambery n. 92 e la nomina, in qualità di commissario, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, del dott. Imperial Pier Paolo.

95A4732

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso le facoltà appresso indicate di questa Università sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia per i settori scientifico-disciplinari sotto elencati alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

un posto per il settore scientifico-disciplinare C06X «Chimica».

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

un posto per il settore scientifico-disciplinare C04X (Chimica industriale e dei materiali polimerici) per la disciplina «Chimica industriale».

Facoltà di agraria:

un posto per il settore scientifico-disciplinare G06A «Entomologia agraria»;

un posto per il settore scientifico-disciplinare G02B «Coltivazioni arboree»;

un posto per il settore scientifico-disciplinare G02C «Orticoltura e floricoltura»;

un posto per il settore scientifico-disciplinare G09B «Nutrizione e alimentazione animale»;

un posto per il settore scientifico-disciplinare N03X «Diritto agrario».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A4733

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le facoltà sottoelencate dell'Università di Catania sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per i settori scientifico-disciplinari sottospecificati alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di lettere e filosofia:

L09A Glottologia e linguistica - «Linguistica generale»;

M02A Storia moderna - «Metodologia della ricerca storica»;

L06E Lingua e letteratura neogreca - «Lingua e letteratura neogreca».

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

K05B Informatica.

Facoltà di farmacia

E07X Farmacologia - «Farmacologia e farmacognosia».

Facoltà di agraria:

G01X Economia ed estimo rurale;

G05A Idraulica agraria e forestale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A4734

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MODENA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e preso atto che a breve dovrà essere attuato il registro delle imprese, con deliberazione n. 197, adottata in data 5 luglio 1995, ha nominato il dirigente dott. Giorgio Cavazzuti, conservatore del registro delle imprese, ai sensi del predetto art. 8, comma 3, della stessa legge n. 580.

95A4735

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie special destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 8 6 0 9 5 *

L. 1.300